



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione XI

Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 6 agosto 2015, n.130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)”;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo”, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;

**VISTO** l’articolo 141-*octies*, comma 1, lett. g), del codice del consumo che designa il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-*ter* del codice del consumo relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell’elenco di cui all’articolo 141-*octies*, comma 1, lett. a), del codice del consumo;

**VISTO** l’articolo 141-*decies* del codice del consumo, che prevede l’istituzione presso le autorità competenti di elenchi degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatore e professionista;

**VISTO** il combinato disposto dell’articolo 141-*octies*, commi 1 e 3, del codice del consumo, che attribuisce al tavolo di coordinamento e indirizzo la definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell’indennità dovuta per il servizio prestato agli organismi ADR;

Via Sallustiana 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5353 – fax +39 06 4705 5447  
e-mail: [vincenzo.dimaro@mise.gov.it](mailto:vincenzo.dimaro@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



**VISTO** il decreto direttoriale 21 dicembre 2015 di questa Direzione Generale con il quale è stato istituito l'elenco degli organismi ADR e, in particolare, l'articolo 4 disciplinante l'iscrizione provvisoria al detto elenco;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico intende assicurare una diffusione quantitativa e qualitativa di organismi ADR conformi al citato decreto legislativo n. 130/2015, anche assicurando, per quanto possibile, procedure semplificate per l'iscrizione negli elenchi e la continuità operativa degli organismi ADR già attivi con risultati oggetto di riconoscimenti in sede amministrativa, basati sulle precedenti raccomandazioni europee nella stessa materia, che siano sostanzialmente conformi alle nuove disposizioni e si impegnino a rispettare immediatamente i requisiti essenziali ivi previsti ed a completare il loro adeguamento anche formale in tempi congrui e, comunque, entro il termine biennale previsto ai fini dell'autovalutazione di cui all'articolo 141-*nonies*, comma 4, del codice del consumo;

**VISTO** il decreto del 26 settembre 2016, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2017, il termine originariamente previsto per la validità delle iscrizioni provvisorie dal citato decreto direttoriale 21 dicembre 2015, per consentire al maggior numero possibile degli organismi attualmente operanti su tale base di presentare la richiesta di iscrizione definitiva e vederla esaminata in tempo utile a consentire la loro continuità operativa;

**RITENUTA** l'opportunità, stante la situazione attualmente rilevabile, di operare un'ulteriore proroga del termine originariamente previsto per la validità delle iscrizioni provvisorie dal citato decreto direttoriale 21 dicembre 2015, per consentire al maggior numero possibile degli organismi attualmente operanti su tale base di presentare la richiesta di iscrizione definitiva e vederla esaminata in tempo utile per consentire la loro continuità operativa, anche alla luce delle indicazioni che verranno fornite a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina di riordino del sistema camerale, di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n°219;

**DECRETA**



## **Articolo 1**

### **Proroga termine iscrizione provvisoria all'elenco**

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto direttoriale 21 dicembre 2015 di cui in premessa è apportata la seguente modifica:

- a) il termine massimo di validità dell'iscrizione provvisoria all'elenco è prorogato dal 31 gennaio 2017 al **30 giugno 2017**.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69.

Roma, li 1 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
(*avv. Mario Fiorentino*)

**VDM**